



COMUNICATO UFFICIALE N. 129 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 141/AA, N. 142/AA e N. 143/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pfi 2019/2020 adottato nei confronti del Sig. Alessandro FRANCESCHELLI, e della società G.S. CASTEL DEL RIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO FRANCESCHELLI, Presidente e legale rappresentanza della Società G.S. CASTEL DEL RIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. ALESSANDRINI Alan, all'epoca dei fatti persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere, da novembre 2019 fino al febbraio 2020, l'attività di allenatore della squadra G.S. CASTEL DEL RIO, militante nel campionato di 2^a cat., Gir. M - Delegazione Provinciale di Ravenna LND/FIGC;

G.S. CASTEL DEL RIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio Presidente Sig. FRANCESCHELLI Alessandro, e per la condotta ascritta al proprio tesserato ALESSANDRINI Alan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FRANCESCHELLI in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società G.S. CASTEL DEL RIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro FRANCESCHELLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società G.S. CASTEL DEL RIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1009 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco PEVERIERI, Fabio MARINI, e della società A.S.D. ACCADEMIA 1899, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO PEVERIERI, Allenatore di base non tesserato all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. perché nella stagione sportiva 2019/2020 ha svolto le funzioni di allenatore della società A.S.D. Accademia 1899 benché non tesserato con la predetta società, il tutto come comprovato dalla propria presenza in panchina durante la gara categoria Esordienti 2008 tra Accademia 1899-AS Roma svoltasi il giorno 01/12/2019. Il tesseramento con la A.S.D. Accademia 1899 è intervenuto in data 06.02.2020.

FABIO MARINI, Presidente della A.S.D. Accademia 1899 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Marco Peverieri di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Accademia 1899 benché lo stesso non fosse tesserato con la predetta società il tutto come comprovato dalla propria presenza in panchina durante la gara categoria Esordienti 2008 tra Accademia 1899-AS Roma svoltasi il giorno 01/12/2019. Il tesseramento del Sig. Peverieri con la A.S.D. Accademia 1899 è intervenuto in data 06.02.2020.

A.S.D. ACCADEMIA 1899, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco PEVERIERI, e Fabio MARINI, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA 1899;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco PEVERIERI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio MARINI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA 1899;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 46 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano PAGLIALONGA, Massimo COPPOLA, e della società A.S.D. POLISPORTIVA AQUILONIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO PAGLIALONGA, calciatore non tesserato all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 39, e 43, delle NOIF, per aver preso parte, come calciatore, alla gara Polisportiva Aquilonia /Real Caposele del 26/01/2020 2° Cat. Girone D senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MASSIMO COPPOLA, Presidente dell'ASD Polisportiva Aquilonia all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, e 43, commi 1 e 6, e 45, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Stefano Paglialonga e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa; nonché anche nella qualità di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Polisportiva Aquilonia all'epoca dei fatti, anche in violazione dell'art. 61, commi 1, e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Polisportiva Aquilonia in occasione della gara Polisportiva Aquilonia - Real Caposele del 26/01/2020 2° Cat. Girone D, in cui è stato impiegato, nelle fila dell'A.S.D. Polisportiva Aquilonia, in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Stefano Paglialonga, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ASD POLISPORTIVA AQUILONIA per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano PAGLIALONGA, Massimo COPPOLA, in proprio e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA AQUILONIA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano PAGLIALONGA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo COPPOLA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA AQUILONIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina